

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 17 luglio 2026, n. 71

Fondazione Centri di Riabilitazione “Padre Pio Onlus” - Presidio Ambulatoriale di Recupero e Rieducazione Funzionale ex art. 26 l. n. 833/1978 di Peschici. Autorizzazione al trasferimento temporaneo ex art. 18 l.r. n. 9/2017 e s.m.i. dalla sede originaria di via Trento/Via Montesano alla sede provvisoria di via Cavour s.n.c. del medesimo Comune di Peschici (FG).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il giorno 17/07/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la DGR 26/09/2024 n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;

Vista la DGR n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di Direzioni delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 398 del 31.03.2025;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 28 del 30/09/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/10/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 29/10/2025 n. 1657 recante “Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22.01.2021 n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e s.m.i. Affidamento incarichi di Direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta Regionale oggetto di rimodulazione”.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, presso la sede della Sezione Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con nota prot. del 31.05.2024 n. 261382 recante all'oggetto: “Domanda di autorizzazione al trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art.18 della l.r. n. 9/2017 e s.m.i., di una struttura accreditata ed autorizzata

all'esercizio, destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie", il rappresentante legale della Fondazione Centri di Riabilitazione P. Pio – Onlus- Partita IVA e C. F. 03228300715 con sede in San Giovanni Rotondo (FG) Viale Cappuccini n° 77 chiedeva:

"il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art. 18 della L.r. n.9/2017 e s.m.i., della Struttura sanitaria autorizzata ed accreditata, Denominata: Presidio Ambulatoriale di Recupero e Rieducazione Funzionale punto B.02 del Reg. regionale n. 3/2005 e s.m.i., "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio"- ONLUS-attualmente ubicata nel Comune di Peschici alla via Trento snc e da trasferire nei locali di via Cavour snc dello stesso Comune, insistente su area territoriale della medesima ASL per necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali finalizzati ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente".

All'uopo, il medesimo rappresentante legale dichiarava che:

"la struttura Denominata: Presidio Ambulatoriale di Recupero e Rieducazione Funzionale punto B.02 del Reg. regionale n. 3/2005 e s.m.i., "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS" è in possesso di autorizzazione all'esercizio con atto n° 38 del 3 febbraio 1989, confermato con nota del 23.12.2010 e di accreditamento istituzionale con atto n° 1043/DIP1/ACC del 7 marzo 2011.

Il trasferimento sarà prossimo e la durata prevista del trasferimento è di 8 anni.

I locali ove saranno temporaneamente trasferite le attività sono conformi alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro.

Le caratteristiche degli interventi per i quali si richiedono autorizzazione al trasferimento sono indicate nell'allegato progetto, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e s.m.i."

Alla medesima istanza, inoltre, la Fondazione de qua allegava:

-comunicazione del Comune di Peschici n. prot. 649/2024 con cui il Resp. Tecnico del II Settore, Arch. del Comune di Peschici comunicava un tempo non inferiore a otto anni per il riutilizzo della sede originaria di via Trento, in considerazione della necessità del reperimento dei fondi necessari, per il tempo necessario al relativo svincolo e destinazione, nonché per la realizzazione dei lavori;

-documento d'identità del rappresentante legale della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus;

-planimetria dell'immobile sito in via Cavour (sede di trasferimento temporaneo).

Per l'effetto, con nota incarico n. 0308922/2024 del 20/06/2024, recante all'oggetto "Fondazione "PADRE PIO ONLUS" - Centro di Riabilitazione ambulatoriale – ex art. 26 della L. 833/1978, sito in Peschici alla via Trento s.n.c. "Domanda di autorizzazione al trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 9/2017 e s.m.i., di una struttura accreditata ed autorizzata all'esercizio, destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.". Richiesta integrazione documentale. Incarico di verifica dei requisiti minimi ed ulteriori., la scrivente comunicava quanto segue:

"ad integrazione dell'istanza di trasferimento temporaneo, giusta nota prot. n. 1854/2024 del 16/04/2024, invita il Legale Rappresentante Fondazione Centri di Riabilitazione "PADRE PIO ONLUS" a trasmettere copia della seguente documentazione a questa Sezione, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG e al comune di Peschici (FG):

(omissis)

- l'indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento;

- la conformità dell'immobile temporaneamente utilizzato alle norme di sicurezza e di carattere igienico-sanitario in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- la relazione tecnico-descrittiva che illustri le caratteristiche della struttura, le metrature dei singoli locali e ambienti e le metrature complessive;

• nelle more della trasmissione di copia della documentazione richiesta al Legale Rappresentante Fondazione Centri di Riabilitazione "PADRE PIO ONLUS", invita il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a verificare presso la sede temporanea del Centro di Riabilitazione ambulatoriale in via Cavour s.n.c. – Peschici (FG), il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dalla Sezione A "Requisiti Generali", dalla Sezione B.02 "Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale" e dalla Sezione B.02.01 "Centri Ambulatoriali Di Riabilitazione" del R.R. n. 3/2005

e s.m.i. (colonna di sinistra) e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio, precisando il numero di prestazioni medie giornaliere già erogate nella sede di via Trento snc (oggetto di interventi strutturali) e trasmettendone gli esiti al Servizio Qu.O.T.A. – A.Re.S.S.;

• invita il Servizio Qu.O.T.A. – A.Re.S.S., acquisiti gli esiti delle verifiche effettuate da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL FG e ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a verificare presso la sede temporanea del Centro di Riabilitazione ambulatoriale in via Cavour s.n.c. – Peschici (FG), il possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici, previsti dalla Sezione A "Requisiti Generali", dalla Sezione B.02 "Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale" e dalla Sezione B.02.01 "Centri Ambulatoriali Di Riabilitazione" del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. (colonna di destra relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dal Manuale di Accreditamento "per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale" di cui all'allegato C del R.R. n. 16/2019, con riferimento a tutte le fasi "PLAN", "DO", "CHECK-ACT", con allegate griglie di autovalutazione, debitamente compilate e firmate, ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento temporaneo".

La Fondazione a integrazione dell'istanza provvedeva pertanto a trasmettere i seguenti atti:

-nota del Sindaco di Peschici prot. n. 0010187 del 23/07/2024 recante il Nulla Osta comunale al trasferimento temporaneo presso lo stabile di via Cavour (allibrato in catasto al foglio 5 part. 180 sub 2-3-4);

-attestazione Comunale di conformità urbanistico-edilizia dell'immobile munito di certificato di agibilità prot. n. 9170 del 04/07/2024;

-dichiarazione sostitutiva del 29/07/2024 (acquisita al prot. regionale n. 0401339/2024 del 06/08/2024): sottoscritta da Fr. Piero Vivoli, attestante che l'oggetto del trasferimento temporaneo riguarda l'intera funzione delle attività del Centro Ambulatoriale ex art. 26 l. 833/1978.

Con successivo atto dell'ASL Foggia n. AFG-0073148-2024 / AFG-0073156-2024 del 05/07/2024 acquisito a prot. regionale n. 0351054/2024 del 10/07/2024, recante "Parere per il trasferimento temporaneo ex art. 18 l.r. n. 9/2017 e s.m.i. dell'attività del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 l.n. 833/1978 della Fondazione "Padre Pio Onlus" dall'attuale sede di via Trento snc del Comune di Peschici (FG) alla via Cavour snc dello stesso comune, il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Foggia comunicava quanto di seguito:

"Dall'esame della documentazione acquisita e valutate le risultanze del sopralluogo effettuato in data 26.06.2024 dai Tecnici della Prevenzione presso la struttura in oggetto, si è accertato che la stessa possiede i requisiti Minimi, Generali e Specifici, previsti dalla sez. A "Requisiti Generali", dalla sez. B.02 "Presidi Ambulatoriali di Recupero e Rieducazione Funzionale" e dalla sez. B.02.01 "Centri Ambulatoriali di Riabilitazione" del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. (colonna sinistra), ai fini del rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio per la sede provvisoria del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione di Via Cavour s.n.c."

Nel parere favorevole venivano inoltre specificate le generalità del personale di seguito specificato nelle rispettive qualità:

- Responsabile Legale: Frate Piero Vivoli;
- Responsabile Sanitario: Dott.ssa Daniela Armillotta, laureata in Medicina e Chirurgia e Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 5883 dal 14/10/2004.

Con successivo atto acquisito a prot. regionale n. 2825/2024 del 04/09/2024 recante all'oggetto "Centro di Riabilitazione ambulatoriale Fondazione Centri di Riabilitazione "Padre Pio Onlus" di Peschici (FG). Riscontro nota prot. AOO_RP/308922 del 20/06/2024. Trasmissione parere accreditamento istituzionale", il Servizio Qu.O.T.A. AReSS comunicava quanto segue:

"Acquisito il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Foggia (rif. prot. n. 73148 del 07/07/2024) al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del Centro di Riabilitazione ambulatoriale della Fondazione Centri di Riabilitazione "Padre Pio Onlus" presso la nuova sede provvisoria di via Cavour s.n.c. del Comune di Peschici (FG), con propria nota prot. n. 2639/QuOTA del 31.07.2024 questo servizio ha trasmesso alla struttura de qua il Piano di Audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, a tenersi nella giornata del 01.08 u.s.

In data 31.07 u.s. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alle Fasi di "Plan-Do-Check-Act" di cui al Manuale di Accreditamento per le strutture che

erogano prestazioni in regime ambulatoriale approvato con R.R. n. 16/2019 e ss.mm.ii., come compilata e formalmente inoltrata dalla struttura da auditare, valutandone come congruo il suo contenuto.

Come programmato in data 01.08 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit contestualmente consegnato alla struttura, non rilevando Non conformità alcuna.

*Tutto ciò premesso, **si esprime parere favorevole** al rilascio dell'accreditamento istituzionale per l'attività di Centro Riabilitazione ambulatoriale presso la sede temporanea ubicata in Peschici (FG) alla via Cavour s.n.c., della Fondazione Centri di Riabilitazione "Padre Pio Onlus" in quanto in possesso dei requisiti specifici previsti dal combinato disposto del R.R. n. 3/2005 ss.mm.ii. e del Manuale di Accredimento per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale approvato con R.R. n. 16/2019 e ss.mm.ii., con riferimento alle fasi "Plan-Do-Check-Act", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.*

Tanto in ossequio alle previsioni di cui all'art. 23 della l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii."

Tutto ciò premesso,

Letto l'art. 8, comma 3 della l.r. n. 9/2017 in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie a mente del quale *"3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*;

Letto l'art. 18 l.r. n. 9/2017 e s.m.i. recante "Trasferimento temporaneo delle strutture autorizzate", a mente del quale:

"1. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici della struttura sanitaria e socio sanitaria previsti dalla normativa vigente, il legale rappresentante richiede all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, l'autorizzazione temporanea all'esercizio per trasferimento presso altra idonea sede nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale. L'istanza deve contenere:

- a) l'individuazione struttura che si intende temporaneamente trasferire;*
- b) l'indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento, che possono essere totali o parziali;*
- c) un cronoprogramma dei lavori e la durata della permanenza presso la sede temporanea;*
- d) l'ubicazione dell'immobile che si intende utilizzare per il trasferimento temporaneo;*
- e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante della struttura sanitaria o socio sanitaria autorizzata o accreditata che attesti la conformità dell'immobile temporaneamente utilizzato alle norme di sicurezza e di carattere igienico-sanitario;*
- f) la planimetria in scala adeguata e relazione tecnico-descrittiva.*

2. La Regione o il comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

3. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione temporanea all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni, con indicazione della durata massima della permanenza presso la sede temporanea.

4. Qualora il trasferimento temporaneo sia richiesto per una struttura sanitaria o socio sanitaria accreditata,

la Regione, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di accreditamento temporaneo.”;

Rilevato che:

-L'istanza di trasferimento temporaneo ex art. 18 l.r. n. 9/2017 è preordinata all'esecuzione di opere strutturali e tecnologiche di manutenzione straordinaria e adeguamento presso la sede storica di Via Trento/Via Montesanto;

-Il parere del Dipartimento di Prevenzione ASL FG espresso in data 05/07/2024 ha accertato la conformità della sede provvisoria di Via Cavour s.n.c. ai requisiti strutturali e tecnologici minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. per l'erogazione delle prestazioni in regime ambulatoriale e domiciliare;

-parimenti, il Servizio Qu.O.T.A. AReSS ha espresso parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO istituzionale dell'attività di Centro Riabilitazione ambulatoriale presso la sede temporanea ubicata in Peschici (FG) alla via Cavour s.n.c.;

Ricorrendone i presupposti di legge, si propone di:

1. DI RILASCIARE l'autorizzazione temporanea all'esercizio per trasferimento ex art. 18 l.r. n. 9/2017 e s.m.i. del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (ex art. 26 L. 833/1978) gestito dalla Fondazione Centri di Riabilitazione "Padre Pio Onlus" (P.IVA e C.F. 03228300715, con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini n. 77) dalla sede originaria di via Trento/Via Montesanto del Comune di Peschici (FG) alla sede provvisoria e temporanea di via Cavour s.n.c. del medesimo Comune (catastalmente individuata al foglio 5, particella 180, sub. 2-3-4), con prescrizione al rappresentante legale della medesima Fondazione di inoltrare entro e non oltre 20 giorni al Dipartimento di Prevenzione ASL FG e alla scrivente l'organigramma e i contratti di lavoro del personale incardinato presso il Centro di Riabilitazione oggetto della presente autorizzazione, pena l'annullamento del presente atto,

con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario della Struttura, il Direttore Generale ASL BR è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione temporanea all'esercizio per trasferimento si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;
2. DI RILASCIARE l'accREDITAMENTO temporaneo ex art. 18 co. 4 l.r. n. 9/2017 alla Fondazione Centri di Riabilitazione "Padre Pio Onlus" (P.IVA e C.F. 03228300715, con sede legale in San Giovanni Rotondo al

Viale Cappuccini n. 77) per l'attività del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (ex art. 26 L. 833/1978) in Peschici (FG) alla via Cavour s.n.c., con la precisazione che il competente Ufficio dell'ASL FG è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire l'attribuzione del relativo codice regionale, con la precisazione che:

- l'accREDITamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019 s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Fondazione "Padre Pio Onlus", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accREDITamento", dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accREDITante;
3. DI PRECISARE che l'autorizzazione e l'accREDITamento temporanei della sede di Peschici – Via Cavour s.n.c, si intendono rilasciati per l'erogazione delle medesime tipologie e numero di prestazioni già autorizzate e accREDITate per la sede originaria, pari a 4195 prestazioni ambulatoriali e 1688 prestazioni domiciliari annue;
4. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile Sanitario del Centro di Riabilitazione è la Dott.ssa Daniela Armillotta, laureata in Medicina e Chirurgia e Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 5883 dal 14/10/2004;
5. DI STABILIRE che la durata massima del predetto trasferimento temporaneo è fissata in anni 8 (otto) a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, termine stimato necessario per l'acquisizione dei finanziamenti ed il completamento delle opere di adeguamento e manutenzione strutturale presso la sede originaria di Via Trento, con l'obbligo di informare tempestivamente questa Sezione sull'andamento del cronoprogramma dei lavori.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai primi della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Accreditamento e Qualità

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. DI RILASCIARE l'autorizzazione temporanea all'esercizio per trasferimento ex art. 18 l.r. n. 9/2017 e s.m.i. del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (ex art. 26 L. 833/1978) gestito dalla Fondazione Centri di Riabilitazione "Padre Pio Onlus" (P.IVA e C.F. 03228300715, con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini n. 77) dalla sede originaria di via Trento/Via Montesanto del Comune di Peschici (FG) alla sede provvisoria e temporanea di via Cavour s.n.c. del medesimo Comune (catastralmente individuata al foglio 5, particella 180, sub. 2-3-4), con prescrizione al rappresentante legale della medesima Fondazione di inoltrare entro e non oltre 20 giorni al Dipartimento di Prevenzione ASL FG e alla scrivente l'organigramma e i contratti di lavoro del personale incardinato presso il Centro di Riabilitazione oggetto della presente autorizzazione, pena l'annullamento del presente atto,

con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario della Struttura, il Direttore Generale ASL BR è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione temporanea all'esercizio per trasferimento si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione

all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno";

2. DI RILASCIARE l'accreditamento temporaneo ex art. 18 co. 4 l.r. n. 9/2017 alla Fondazione Centri di Riabilitazione "Padre Pio Onlus" (P.IVA e C.F. 03228300715, con sede legale in San Giovanni Rotondo al Viale Cappuccini n. 77) per l'attività del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (ex art. 26 L. 833/1978) in Peschici (FG) alla via Cavour s.n.c., con la precisazione che il competente Ufficio dell'ASL FG è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire l'attribuzione del relativo codice regionale, con la precisazione che:
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019 s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Fondazione "Padre Pio Onlus", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento", dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante;
 3. DI PRECISARE che l'autorizzazione e l'accreditamento temporanei della sede di Peschici – Via Cavour s.n.c, si intendono rilasciati per l'erogazione delle medesime tipologie e numero di prestazioni già autorizzate e accreditate per la sede originaria, pari a 4195 prestazioni ambulatoriali e 1688 prestazioni domiciliari annue;
 4. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile Sanitario del Centro di Riabilitazione è la Dott.ssa Daniela Armillotta, laureata in Medicina e Chirurgia e Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 5883 dal 14/10/2004;
 5. DI STABILIRE che la durata massima del predetto trasferimento temporaneo è fissata in anni 8 (otto) a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, termine stimato necessario per l'acquisizione dei finanziamenti ed il completamento delle opere di adeguamento e manutenzione strutturale presso la sede originaria di Via Trento, con l'obbligo di informare tempestivamente questa Sezione sull'andamento del cronoprogramma dei lavori.
- DI NOTIFICARE il presente provvedimento:

- Al Legale Rappresentante della Fondazione Centri di Riabilitazione “Padre Pio Onlus”;
- Al Direttore Generale della ASL Foggia;
- Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione ASL FG;
- Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia;
- Al Dirigente del Servizio Qu.O.T.A. (Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante) della Regione Puglia;
- Alla Società Exprivia s.p.a. per quanto di competenza;
- Al Sindaco del Comune di Peschici (FG).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00076

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Paolo Avitto

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Paolo Avitto

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro